

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 958)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9^a Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 12 febbraio 1960 (V. Stampato n. 1836)*

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(TOGNI)

di concerto col Ministro ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 16 FEBBRAIO 1960

**Modifica ed integrazione dell'articolo 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635, relativo
a disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, per l'esecuzione
di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635, si provvede mediante la concessione di contributi integrativi costanti trentacinquennali nella misura corrispondente alla differenza fra quella del 6,73 per cento necessaria per coprire l'intero ammortamento dei mutui da contrarsi dai Comuni con la Cassa depositi e prestiti al tasso attuale del 5,80 per cento

e quella del contributo concesso ai Comuni stessi, ai sensi degli articoli 3 e 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 3 e 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e di quelli integrativi previsti dalla presente legge il limite di impegno, autorizzato a termini dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589, per l'esercizio 1959-60, con la lettera c) dell'articolo 6 della legge 30 luglio 1959, n. 540, di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio medesimo è aumentato di lire 50.000.000; detto limite di impegno per gli esercizi 1960-61, 1961-62,

1962-63 e 1963-64, non potrà essere inferiore a lire 200 milioni; e, per l'esercizio 1964-65, non potrà essere inferiore a lire 150 milioni.

Alla concessione dei contributi integrativi per l'assunzione da parte dello Stato degli oneri sopra specificati, si provvede con decreto del Ministro dei lavori pubblici, previa intesa con il Ministro del tesoro.

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 647, quale è stato modificato con l'articolo 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635.

Art. 2.

Alla maggiore spesa di lire 50 milioni derivante dall'aumento del limite di impegno per l'esercizio 1959-60 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 25 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il medesimo esercizio.

Il Ministro del tesoro provvederà, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.